

Statuto Allegato "A"

"GOLDEN MUSIC HALL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

Art. 1 - Denominazione e sede sociale

È costituita ai sensi dell'art. 35 e ss. del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 l'associazione "GOLD MUSIC HALL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" abbreviata in "GOLD MUSIC HALL A.P.S." che, da questo punto in poi sarà denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione è costituita ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del C.C.

L'Associazione ha le caratteristiche di Ente non commerciale e si trova nelle condizioni previste dall'art. 148 del D.P.R. 917/1986 e s.m.i.

L'Associazione altresì riveste la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi della legge n. 383/2000 e successive modifiche nonché del D.Lgs. n. 117/2017 recante il "Codice del Terzo Settore".

L'associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale ed è organizzata ai sensi dell'art. 35 e seguenti d.lgs. 117/2017; L'associazione potrà, tuttavia, procedere alla richiesta dell'acquisto della personalità giuridica come previsto, anche, dall'art. 22 D.Lgs. 117/2017, a discrezione dell'organo direttivo.

Fino alla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui al d.lgs. 117/2017, la denominazione sociale sarà "Associazione Golden Music Hall".

L'acronimo "A.P.S.", senza ulteriori delibere o formalità, sarà integrato automaticamente nella denominazione e diverrà spendibile nei rapporti con i terzi e pubblicamente, con effetto dall'iscrizione nel RUNTS.

L'Associazione ha sede in Rivoli (TO) alla via Ferrero n° 118. L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifiche al presente Statuto ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Scopi sociali

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, ed intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche sociali, salvo quanto previsto dal seguente art. 12 del presente Statuto.

L'Associazione ha per scopo esclusivo o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si propone di perseguire le finalità innanzi indicate attraverso lo svolgimento delle seguenti di attività di interesse generale (ex art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017), in via principale o prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (le seguenti lettere si riferiscono al suddetto art. 5):

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 lett. i D.Lgs 117/2017);
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (art. 5 lett. y D.Lgs 117/2017);

A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di interesse generale si concretizzano attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- organizzare jam session e musica d'insieme,

- offrire ai soci spazi per suonare ed esercitarsi,
- organizzare corsi e seminari di musica e tecniche di registrazione

L'associazione può svolgere attività diverse (ex art. 6 D.Lgs. 117/2017), secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Per l'attuazione dei propri scopi l'Associazione potrà assumere in proprio la gestione di impianti sportivi e ricreativi e di immobili in generale curandone tutti gli aspetti collaterali, nonché organizzare corsi, manifestazioni ed eventi in genere.

L'Associazione potrà effettuare, presso le proprie sedi sociali/istituzionali, la somministrazione di bevande ed alimenti ai propri associati e/o terzi nonché gestire un punto ristoro nel rispetto delle relative norme fiscali, sanitarie e previa le, eventuali e necessarie, autorizzazioni.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'associazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione potrà svolgere tutte le suddette attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell'ambito dell'attività principali innanzi elencate; Dette attività saranno, comunque, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio e saranno, se strumentali e secondarie rispetto alle attività principali, disciplinate, sul profilo contabile, con apposito rendiconto.

Art. 3 – Affiliazione ed iscrizione al R.U.N.T.S.

L'Associazione può affiliarsi ad uno o più Enti Nazionali nonché alle Reti associative locali e/o nazionali, i cui Statuti e Regolamenti s'impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri associati, collaboratori e volontari.

L'Associazione dovrà richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore (R.U.N.T.S.) così come disciplinato dagli art. 45 e ss. Del D.Lgs. 117/2017. La mancata iscrizione al RUNTS (o registri equipollenti) comporta l'impossibilità del sodalizio di configurarsi quale Associazione di Promozione Sociale con conseguente trattamento quale associazione semplice a norma del Codice Civile.

Art. 4 – Patrimonio sociale

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, dalle attività diverse e dalle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Il patrimonio sociale è formato, anche, dai contributi versati dai soci sia all'atto della costituzione o della successiva adesione che durante lo svolgimento del rapporto associativo (come previsto, anche, dall'art. 85 del D.Lgs. 117/2017), da beni mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi (pubblici o privati). L'associazione potrà aumentare il proprio patrimonio sociale sino al minimo indicato dalla legge per ottenere l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica la cui richiesta è a discrezione dell'organo direttivo. Come previsto dall'art. 8 co. 1

D.Lgs 117/2017, il patrimonio dell'Ente del Terzo settore è utilizzato ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati,

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 – Le entrate dell'Associazione

Le entrate sono costituite da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà;
- b) eccedenze degli esercizi annuali;
- c) quote associative annue e/o periodiche dei soci;
- d) quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici, connessi all'attività istituzionale;
- e) eventuali contributi di enti pubblici o privati;
- f) eventuali introiti di manifestazioni sportive/ricreative/culturali e attività connesse;
- g) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici o privati;
- h) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali nonché diverse e/o commerciali ma strumentali e secondarie alle attività di interesse generale (ex art. 6 D.Lgs. 117/2017);
- i) dall'attività di eventuale raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni;
- j) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento di fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 6 – L'esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre del medesimo anno.

Il Consiglio direttivo predispone la bozza di rendiconto economico-finanziario (o del bilancio di esercizio ed, eventualmente, sociale), documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per lo svolgimento del suddetto compito il Consiglio Direttivo si riunirà entro il medesimo termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e, comunque, prima della riunione assembleare convocata per la relativa approvazione.

I rendiconti (compresi quelli delle raccolte fondi) e/o bilanci inerenti l'anno sociale precedente saranno depositati presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno o nel diverso termine eventualmente previsto dalla normativa di settore.

Art. 7 – Ammissione all'associazione

Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di indiscussa moralità e reputazione senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, nonché Enti del Terzo Settore, così come disciplinato dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017, e altri enti non commerciali che facciano apposita domanda scritta o telematica per mezzo del proprio legale rappresentante. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare la domanda di ammissione firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Le domande di ammissione contengono i dati anagrafici o sociali dell'aspirante socio nonché una dichiarazione di accettazione e prese visione dello statuto sociale e di eventuali regolamenti; l'aspirante

socio si obbliga, con la presentazione della domanda, al rispetto dello statuto sociale, degli eventuali regolamenti, degli statuti di enti o reti associative ai quali l'associazione aderisce nonché al pagamento della quota sociale e/o delle altre quote previste dall'associazione. Le domande, così composte e recanti anche il trattamento privacy, vengono esaminate ed approvate o respinte dal Consiglio Direttivo. In caso di accettazione della domanda il nominativo o denominazione del richiedente verrà trascritto nel libro soci dell'associazione nel corso della prima riunione utile del Consiglio Direttivo. In caso di diniego, da comunicarsi all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il richiedente può appellarsi all'Assemblea dei soci, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello; il suddetto giudizio sarà reso entro 60 giorni a decorrere dalla presentazione dell'appello. In caso di accettazione, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a ratificare l'ammissione, nella sua prima riunione utile.

Nelle more della valutazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo l'aspirante socio potrà frequentare la sede sociale e partecipare alle attività sociali.

La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo; non è restituibile, trasmissibile o rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato aderente. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Ogni associato iscritto nel libro soci ed in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Art. 8 – Qualifica di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissione/recesso;
- b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi;
- c) per il venir meno dei requisiti necessari all'ammissione;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti lesivi degli interessi sociali;
- e) per morte.

Le esclusioni di cui alle lettere b) - c) verranno sancite dal Consiglio Direttivo previo preventivo avvertimento al socio il quale potrà sanare la sua posizione con il versamento della quota dovuta e/o fornendo i requisiti necessari all'ammissione.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione/radiazione deve essere comunicato tempestivamente al socio mediante lettera raccomandata/pec/e.mail o comunicazione a mezzo social network (facebook, WhatsApp etc); il socio potrà ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, inviando al Presidente dell'associazione apposito reclamo con le medesime modalità indicate per la comunicazione del provvedimento di esclusione/radiazione.

Il socio che vuole dimettersi/recedere deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni dalla fine dell'anno sociale.

Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate in alcun caso al socio che abbia perso la sua qualifica per i motivi innanzi indicati. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

In caso di radiazione il socio non potrà presentare nuova domanda di ammissione.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Art. 10 - Assemblee

L'Assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, ordinariamente almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario. L'Assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata del 10% dei soci in regola con il pagamento della quota sociale. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione può essere effettuata mediante lettera indirizzata ai singoli soci/associati e/o con avvisi affissi nella sede sociale e/o sulla pagina internet o social dell'associazione e/o con raccomandata a mano e/o a mezzo mail / pec o sms o altra forma di comunicazione tramite social media (facebook – instagram – whatsapp – telegram etc.). La modalità di convocazione scelta, tra quelle precedentemente indicate, dovrà espletarsi almeno quindici giorni prima della data di convocazione. Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data e l'ora della prima e/o della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci regolarmente iscritti nell'apposito libro soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni, regolarmente iscritti nell'apposito libro soci ed in regola con il pagamento delle quote associative, potranno esercitare il diritto di voto a mezzo di coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela; I soci collettivi (altri ETS o Enti non commerciali) esercitano il voto per il tramite del proprio legale rappresentate; Il voto dei suddetti soci collettivi è equiparato a quello dei soci persone fisiche vi è quindi rapporto di 1 a 1.

I soci non in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di elettorato attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale e comunque con voto palese.

È possibile lo svolgimento dell'assemblea, con l'annessa partecipazione ed esercizio del diritto di voto palese e simultaneo da parte di tutti i soci, anche per via telematica (ad es. tramite Skype, whatsapp, Zoom ect); l'identità del socio sarà riconosciuta dal Presidente previa esibizione telematica di un documento valido di riconoscimento; in tal caso il segretario redigerà apposito verbale delle presenze (telematiche e reali) che verrà, poi, sottoscritto da tutti i soci che hanno preso parte; per i soci che hanno partecipato in via telematica, la sottoscrizione del verbale dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data dell'assemblea o, comunque, alla prima occasione utile.

Sarà cura del segretario far pervenire ad ogni socio l'apposito verbale di presenza e riceverne copia firmata; la suddetta firma potrà essere apposta anche in forma digitale o con altro mezzo tecnologicamente equivalente.

Art. 11 – Compiti delle Assemblee

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario / il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quando ciò sia obbligatorio per legge) dell'anno trascorso entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno sociale precedente;

- eleggere e revocare il Presidente, il Consiglio Direttivo ed ogni altro, eventuale, organo sociale, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione all'associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti aventi diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 60 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione e/o sulla pagina internet o social. Le competenze inderogabili dell'assemblea sono, inoltre, quelle indicate all'art. 25 del D.Lgs 117/2017.

Art. 12 – Cariche sociali

Le norme sull'ordinamento interno dell'Associazione sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Coloro che desiderano essere eletti alle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea dandone comunicazione scritta o tramite mezzi telematici (e.mail/sms/messaggi sui social etc) al Presidente in carica dell'Associazione.

I soci collettivi (ETS e/o Enti non commerciali) possono concorrere alle cariche sociali per mezzo dei propri rappresentanti appositamente nominati; a tal fine il socio collettivo dovrà dare comunicazione scritta o telematica al Presidente dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea, del nominativo della persona fisica che concorre alla carica sociale unitamente alla delibera/provvedimento di nomina da parte del socio collettivo.

Per potersi candidare occorre essere soci effettivi dell'Associazione, in regola con i pagamenti delle quote sociali, e non avere riportato nell'ultimo quinquennio condanne per reati penali e/o amministrativi complessivamente superiori ad un anno.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica e la relativa sostituzione con il primo dei supplenti.

Le cariche sociali sono ricoperte in maniera gratuita. È fatta salva la possibilità di attribuire ai componenti degli organi sociali eventuali emolumenti per lo svolgimento di specifiche attività professionali, deliberate

dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3 del Codice del Terzo settore e delle altre disposizioni di legge vigenti.

La disciplina prevista per l'organo di amministrazione ed i suoi componenti è quella indicata all'art. 26 del D.Lgs 117/2017, alla quale ci si riporta.

Art. 13 – Rapporti di lavoro tra soci ed associazione

L'Associazione, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 117/2017 potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e secondario ed al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Gli emolumenti corrisposti dovranno rispettare i criteri indicati dall'art. 8 co. III del D.Lgs. 117/2017. Il Presidente provvede, secondo le necessità dell'associazione, ad istituire i rapporti di lavoro innanzi indicati.

Art. 14 – Rapporti con i volontari

L'associazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 si può avvalere della collaborazione di soggetti volontari nei modi e nelle forme previste dal citato articolo.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; il rimborso spese può essere elargito, anche, in base a quanto disposto dall'art. 17 co. IV del D.Lgs. 117/2017.

Il volontario può, anche, essere un soggetto esterno all'associazione e pertanto non associato alla stessa.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria, tranne il primo che viene nominato nell'atto costitutivo, ed è composto, in maggioranza, da associati persone fisiche (ex art. 26 co. II D.Lgs. 117/2017).

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

L'elezione alla carica di consigliere può essere subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 26 co. 3 del D.Lgs. n. 117/2017. I membri del Consiglio sono sempre rieleggibili salvo eventuali restrizioni inerenti il numero di mandati, previste dalle norme di legge applicabili; tutti gli incarichi si intendono, solitamente, a titolo gratuito, salvo quanto disposto dal precedente art. 12 del presente Statuto; Ai consiglieri sono sempre rimborsabili le spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta, debitamente giustificate; Sono inoltre consentiti gli eventuali compensi così come disposti dall'art. 8 co. III D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti se presente.

Nel caso in cui il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dovesse divenire inferiore a tre dovrà essere convocata, d'urgenza, un'assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni; la convocazione potrà essere fatta, in tal caso, da qualsiasi socio.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri, ordinari e straordinari, spettanti al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Nei casi di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo del Presidente o della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o di mancata approvazione dell'Assemblea dei soci del bilancio e/o rendiconto redatto dal Consiglio Direttivo, si avrà la decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio Direttivo.

In questo caso si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci in sede Straordinaria, che dovrà svolgersi entro tre mesi dalla decadenza dell'organo, con all'ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organismi dirigenti.

L'ordinaria amministrazione, la convocazione dell'Assemblea dei soci e le relative formalità e regolamento saranno attribuiti all'organo o agli organi così individuati:

- in caso di decadenza del Presidente: al Consiglio Direttivo, in regime di prorogatio, con attribuzione della legale rappresentanza al Vice Presidente;
- in caso di dimissioni della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o di mancata approvazione del bilancio/rendiconto: al Presidente e ai consiglieri non dimissionari, con voto a maggioranza dei presenti e legale rappresentanza al Presidente, in regime di prorogatio.

Art. 16 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, nonché l'individuazione delle, eventuali, attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e dei volontari (con l'indicazione, in caso di rimborso delle spese, dei criteri seguiti per l'elargizione degli stessi) nonché il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la decisione su eventuali emolumenti da attribuire a coloro che ricoprono cariche sociali quale compenso per la carica ricoperta; nelle relative decisioni non ha diritto di voto colui che ricopre la carica per la quale è in discussione l'emolumento;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario / bilancio di esercizio (ed eventualmente del bilancio sociale) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- l'eventuale decisione di richiedere l'acquisizione della personalità giuridica dell'ente;
- l'eventuale presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci e sulla loro esclusione/radiazione;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 17 – Assemblee del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio e, comunque, almeno due volte all'anno. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto (e.mail, pec, sms) o anche tramite pubblicazione sul sito internet o pagina social dell'associazione o comunicazione a mezzo social network (facebook-whatsApp-Messenger etc) da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. È valida, altresì, la convocazione orale se partecipano all'assemblea tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vice Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano di nomina e successivamente di età. Ogni consigliere può delegare ad altro componente del Consiglio Direttivo la partecipazione ed il voto alle suddette assemblee; ogni consigliere può avere massimo una delega.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; quest'ultimo viene nominato ad apertura di ogni riunione e redige il verbale. Le riunioni si possono tenere anche con strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che il Presidente possa accertare l'identità degli intervenuti e quest'ultimi possano partecipare attivamente alle discussioni ed al voto.

Art. 18 – Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione nei confronti dei terzi. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni quattro anni. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché tutti i rapporti con enti, società ed istituti sia pubblici che privati.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà, inoltre, direttamente svolgere per conto dell'associazione le seguenti operazioni senza il preventivo consenso del Consiglio Direttivo: compravendita dei prodotti/servizi necessari all'espletamento dell'attività istituzionale; intrattenere rapporti con istituti di credito e svolgere operazioni bancarie di qualsiasi tipologia ed importo tra cui, a titolo indicativo e non esaustivo, l'apertura di conti correnti; stipula di contratti commerciali di qualsiasi tipo; stipula di contratti di sponsorizzazione; assunzione di personale e loro licenziamento; nomina e revoca di consulenti e di collaboratori; comunicazioni sociali e adempimenti relativi.

Per i pagamenti e gli incassi delle quote sociali il Presidente è aiutato dal Tesoriere.

Il Presidente può delegare al Segretario/Tesoriere i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata; in carenza di tale delega, nel caso di sua assenza o impedimento, prolungate non oltre 60 giorni, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al Vice Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente prolungate oltre 60 giorni, senza giustificato e temporaneo motivo, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberarne la decadenza, procedendo alla convocazione dell'Assemblea Nazionale in sede Straordinaria.

Art. 19 – Il Segretario

Il Segretario predispone, anche con l'aiuto di professionisti, lo schema del rendiconto economico e finanziario della gestione dell'Associazione (o bilancio di esercizio / sociale) da portare in discussione in sede di Consiglio Direttivo, tiene aggiornato il libro dei soci, i libri ed i documenti contabili, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo collaborando per la buona riuscita di tutte le attività.

Art. 20 – Il Tesoriere

Il Tesoriere si occupa dell'incasso delle quote sociali, del pagamento delle utenze e di ogni altra spesa riguardante le attività dell'Associazione.

Le figure del segretario e del tesoriere possono essere ricoperte dalla medesima persona.

Art. 21 – il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci, dura in carica quattro anni ed in caso di impedimento temporaneo del presidente lo sostituisce nelle sue funzioni.

Art. 22 – Organo di controllo

L'associazione nominerà, tramite l'assemblea ordinaria dei soci, un organo di controllo, anche monocratico, nei modi, tempi e termini indicati dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Ai componenti dell'organo di controllo si applicherà l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti dovranno essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigilerà sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione.

Esso eserciterà inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Per quanto non indicato si rinvia all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 23 – Organo di revisione legale dei conti

E' nominato dall'assemblea ordinaria dei soci solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i.. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 24 – Libri sociali obbligatori

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- eventuale e solo se ritenuto c/o reso obbligatorio dalla normativa in materia, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Ogni socio può richiedere, espressamente, di visionare i libri sociali dell'associazione presentando apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo (o all'opposito organo i cui documenti si vuole controllare) il quale si dovrà esprimere in merito entro 30 giorni dalla richiesta; In caso di silenzio da parte del Consiglio

Direttivo (o dell'organo che detiene i libri che si vogliono controllare) la richiesta si intende accettata ed il socio potrà visionare i libri sociali presso la sede dell'associazione per un periodo massimo di 48 ore con la presenza di, almeno, un consigliere o suo delegato.

Art. 25 – Regolamenti sociali

L'associazione potrà dotarsi di appositi regolamenti che vadano a disciplinare aspetti non trattati dal presente statuto ovvero a specificarne il contenuto.

Ogni organo associativo può dotarsi di un proprio regolamento.

Il Consiglio Direttivo e L'assemblea dei soci possono redigere, nel pieno rispetto del principio di democraticità e seguendo le regole di convocazione e partecipazione assembleare previste nello statuto, regolamenti che disciplinano i vari aspetti della vita associativa.

In caso di contrasto tra regolamenti e statuto prevale la disciplina prevista da quest'ultimo.

Art. 26 - Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, che provvede, anche, alla nomina di un liquidatore. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto di voto.

Il patrimonio sociale in caso di scioglimento, deve essere devoluto, tramite delibera dell'Assemblea dei soci, in caso di iscrizione al RUNTS, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 D.Lgs 117/2017, alla Rete Associativa di cui l'associazione stessa fa parte o, in via residuale, ad altri enti del Terzo Settore, ai sensi dell'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Controversie

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi, uno ciascuno, delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro. Il giudizio sarà inappellabile.

Nel caso di controversia giudiziale il foro competente è quello della sede legale dell'associazione.

Art. 28 – Normativa di riferimento

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Rivoli, 25 gennaio 2023

Firma dei soci fondatori



The block contains several handwritten signatures in black ink. From top to bottom, the signatures appear to be: a stylized signature, 'Alessandro Sindona', 'Sergio...', 'Graziella...', 'Emanuela...', and 'Gloria Caldarulo'. To the right of these, there is a large, distinct signature that appears to be 'Serafino'.